



ALLEGATO A

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI,
LUDICHE E ARREDO URBANO
SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 5.
Anni 2026 e 2027**

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche, delle attrezzature fitness e delle pavimentazioni antitrauma esistenti nelle aree verdi della Circoscrizione 5 per il biennio 2026-2027, sia attualmente presenti che di futura installazione, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 36/2023.

Il servizio di manutenzione oggetto dell'affidamento avrà durata fino al 31 dicembre 2027 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, fatte salve le facoltà di cui all'art. 50, comma 6 o dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del medesimo Decreto.

Inoltre si specifica che l'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

I servizi in oggetto consistono prevalentemente nella sostituzione di parti danneggiate delle attrezzature ludiche o fitness con ricambi originali del medesimo costruttore e per l'arredo urbano la sostituzione delle sedute e/o degli schienali delle panchine.

Il servizio comprende inoltre la rimozione e lo smaltimento di attrezzature non più riparabili e la fornitura e posa di nuovi elementi, sia per quanto riguarda i giochi che per l'arredo urbano.

La manutenzione delle attrezzature e delle pavimentazioni di sicurezza comprende più nel dettaglio le suddette attività:

- il serraggio dei bulloni, della viteria e degli altri giunti metallici;
- la sostituzione e/o il ripristino funzionale degli elementi di fissaggio;
- la sostituzione delle parti usurate e/o difettose;
- la sostituzione di componenti deteriorati o rotti a seguito di atti vandalici;
- la ri - verniciatura ed il trattamento delle superfici;
- rimozione della vecchia pavimentazione antitrauma, trasporto in discariche autorizzate e relativo smaltimento;



CITTÀ DI TORINO





- pulizia del battuto in cemento;
- fornitura e posa di nuova pavimentazione certificata EN 1177;
- eventuale sostituzione parziale o il ripristino del fissaggio delle pavimentazioni di sicurezza in gomma di aree non oggetto di affidamento ;
- la sostituzione parziale o il ripristino del fissaggio delle pavimentazioni di sicurezza in gomma;
- la sostituzione del singolo gioco qualora non fosse possibile/conveniente la riparazione;
- lo smaltimento del materiale sostituito in discarica autorizzata al ricevimento di detto materiale;
- Verifica stato delle attrezzature e valutazione delle riparazione occorrenti.

Nella manutenzione dell'arredo urbano potrebbero essere richieste anche queste ulteriori tipologie di intervento, ovvero:

- la sistemazione dei tratti di recinzione sia di tipo metallico che in legno;
- la sistemazione delle serrature cancelli;
- la realizzazione e posa in opera dei cartelli Aree gioco secondo i modelli della Città di Torino;

Potranno anche essere richiesti tutti gli interventi necessari per risolvere prontamente problemi urgenti quali opere e forniture atte a prevenire e/o eliminare eventuali situazioni di pericolo.

L'operatore economico affidatario del servizio dovrà attenersi alle disposizioni del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95 CEE e alle norme europee UNI EN 1176-18 e UNI EN 1177 – 18 (specifiche per la sicurezza dei giochi posati in aree pubbliche) e alle disposizioni UNI EN 16630-15 per le "attrezzature fitness", UNI EN 15312 - 10 (attrezzature sportive di libero accesso) ovvero di ogni ulteriore prescrizione di norme specifiche UNI e UNI EN in vigore, avvalendosi di ricambi originali e seguendo la guida di manutenzione del fabbricante per non alterare la sicurezza del gioco e per mantenere la garanzia del produttore.

Solo qualora ciò non sia attuabile, l'operatore economico potrà ricorrere alla sostituzione di parti danneggiate con ricambi non originali, ma realizzati studiando tecnicamente i progetti originali; in tal caso, per garantire i requisiti di sicurezza, si assumerà l'onere di fare effettuare da un ente certificatore autorizzato un collaudo successivo con rilascio di certificazione in base alle Norme europee citate.

ART. 2 **PREZZO DEGLI INTERVENTI**

Il costo degli interventi verrà determinato considerando il prezzo dei pezzi sostituiti e quello della manodopera impiegata.

Il prezzo dei pezzi di ricambio originali è quello risultante dagli elenchi prezzi vigenti e verrà fornito dall'operatore economico, tramite copia della documentazione. Nel caso in cui l'operatore economico





non sia in grado di fornirli, il medesimo dovrà presentare, ogni volta che sarà necessario, il preventivo della casa produttrice per la fornitura del pezzo di ricambio in allegato all'offerta per la riparazione. Si precisa inoltre che tale prezzo deve essere inteso come fornitura a piè d'opera.

Il prezzo della manodopera sarà quello vigente al momento dell'esecuzione dell'intervento, utilizzando i prezzi desunti dai costi orari della manodopera del C.C.N.L. "Multiservizi".

Ad entrambi i prezzi sarà applicato lo sconto percentuale offerto in sede di preventivo.

Nulla è dovuto per l'utilizzo di attrezzi ed opere provvisori necessari al normale espletamento dei lavori e per l'utilizzo dei mezzi di trasporto del personale, il cui impiego si intende integralmente compreso e compensato nel costo orario della manodopera.

Per i servizi generici, quali manutenzione di recinzioni, panchine e arredi vari, si applica la contabilizzazione a misura.

Diversamente, per gli interventi manutentivi relativi alle attrezzature ludiche e fitness (comprensivi di fornitura, posa e servizi connessi), la contabilizzazione sarà effettuata sulla base di preventivi redatti da personale qualificato dell'operatore economico affidatario e sottoposti all'accettazione del Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC).

La contabilizzazione a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi del relativo lotto al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i documenti contabili redatti, il DEC procede alle misure in presenza di due testimoni.

Per i servizi e le forniture da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni dettate dal DEC.

Per ogni altro prezzo non ricompreso nelle suddette casistiche, si dovrà provvedere utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dal **Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione "Marzo 2025"**, a cui verrà applicato lo sconto percentuale offerto in sede di preventivo.

ART. 3 **REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è ammessa la revisione dei prezzi. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, venga pubblicata una versione aggiornata e più recente del Prezzario della Regione Piemonte (anno 2025), attualmente in uso per il presente affidamento, sarà adottato il nuovo Prezzario e i Nuovi Prezzi riportati nell'Elenco Prezzi Aggiuntivo saranno ricalcolati di conseguenza.

ART. 4





MODALITA' E TEMPISTICHE DEGLI INTERVENTI

Trascorsi 10 giorni dalla consegna senza che l'operatore economico affidatario abbia iniziato il servizio, il committente ha facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria.

I servizi dovranno essere garantiti per tutta la durata del periodo contrattuale.

L'esecuzione del servizio deve essere coordinata secondo le prescrizioni del DEC.

Ogni intervento dovrà essere svolto in ottemperanza con le norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia.

A tal proposito risultano a carico dell'operatore economico:

- A) l'adozione, dopo il ricevimento dell'ordinativo, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danno a beni pubblici e privati, la sorveglianza e la sicurezza dell'attrezzatura;
- B) entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta, la trasmissione alla Circoscrizione 5 di una risposta a quanto richiesto, sottoscritta dal Legale Rappresentante, dove dovrà essere sempre riportato in caso di sostituzione di parti il prezzo del/i ricambio/i.
- C) in forma scritta verrà inviata richiesta d'intervento affinché l'operatore economico proceda all'esecuzione dell'intervento richiesto; tale richiesta dal momento in cui essa sarà comunicata costituirà a tutti gli effetti impegno formale per l'affidatario; in casi di urgenza, l'ordine potrà essere impartito telefonicamente da personale dell'ufficio tecnico o da un Funzionario della Circoscrizione.
- D) Qualora si tratti di intervento che non comporta sostituzioni di parti del gioco, questo dovrà essere concluso entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione della richiesta di intervento.
- E) Qualora si tratti di intervento che prevede la sostituzione di parti del gioco o interventi di particolare complessità, l'operatore economico dovrà specificare i tempi di inizio e completamento dello stesso che dovranno sempre essere espressamente accettati dalla Circoscrizione ed in ogni caso non dovranno superare i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta d'intervento. Questa in caso di particolare urgenza, potrà richiedere espressamente all'operatore economico di attuare l'intervento in un tempo più breve di quello sopra indicato.
- F) La data di inizio dell'intervento dovrà essere obbligatoriamente ed anticipatamente comunicata al Direttore Esecutivo del Contratto del lotto corrispondente o suoi assistenti, al fine di permettere l'attivazione di tutti i controlli necessari alla verifica del regolare svolgimento del servizio, così come espressamente richiesto e nella circolare n. 881 del 7 ottobre 2004 a firma del Direttore Generale e nelle procedure ISO9001 MOS.
- G) Gli interventi dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera idonei e proporzionati ai lavori da eseguirsi.
- H) Ogni intervento dovrà essere svolto con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le normative vigenti, si intenderà completato con il ripristino dei manufatti a regola d'arte.



CITTA' DI TORINO



TORINO 2025



- I) Al termine di ogni singolo intervento richiesto, l'affidatario dovrà far pervenire tempestivamente tramite e-mail, all'ufficio Tecnico di Circoscrizione, una scheda analitica delle opere eseguite, con particolare cura nell'indicazione degli operai intervenuti e del materiale utilizzato.

L'Affidatario, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale, stabilito dal DEC nell'ordinativo.

Il DEC potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione senza che per questo l'Affidatario possa chiedere compensi od indennità di sorta.

L'Affidatario dovrà pertanto sottostare alle disposizioni che verranno impartite dal DEC.

L'Affidatario dovrà sottoporre di volta in volta al DEC i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica descrittiva.

Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza il DEC potrà respingere i materiali con motivazione scritta all'operatore economico.

ART. 5

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEGLI ARREDI URBANI

Tutti i servizi e le provviste da eseguirsi, saranno di norma eseguiti in seguito a regolari ordinativi scritti rilasciati dal DEC, corredati, dove necessario, da più precise indicazioni, anche verbali, occorrenti per la loro regolare esecuzione.

Il DEC ha facoltà di fissare nell'ordinativo, ove lo ritenesse opportuno, un termine di ultimazione dei lavori o delle forniture ordinate ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammessi per nessuna causa protrazioni di sorta.

L'operatore economico dovrà mettere in sicurezza su richiesta del DEC o suoi collaboratori le attrezzature entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore dalla richiesta; i servizi dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera, attenendosi esattamente alle prescrizioni del DEC.

Nei casi di assoluta urgenza, l'ordine di esecuzione dei servizi e delle provviste potrà essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo tradurlo al più presto per iscritto.

ART. 6

PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico affidatario dovrà trasmettere alla Circoscrizione 5 l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, nonché il nominativo di un referente in possesso di un certificato / attestato di



CITTÀ DI TORINO





frequenza con profitto ai corsi sulla normativa UNI EN 1176, 1177, 15312, 16630 che dovrà seguire direttamente i lavori.

Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'operatore economico affidatario.

L'affidatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

Si specifica pertanto che, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'operatore economico affidatario, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa.

Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'operatore economico affidatario.

Quest'ultimo è tenuto a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

L'operatore economico affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'affidamento, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice, l'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'affidamento dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

Il presente documento è conforme agli impegni assunti nel protocollo d'intesa della città con OO.SS. stipulato il 31.7.2018 rivolto a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la massima trasparenza delle procedure di affidamento.

ART. 7



CITTA' DI TORINO





GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 5% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D. Lgs. 36/2023, pari ad € 1.615,00 (dicesi milleseicentoquindici/00).

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
3. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'affidamento.

ART. 8

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a € 0,00 (zero).

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l'applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'operatore economico affidatario e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto della fornitura/servizio.

Il DUVRI dovrà essere sottoscritto dall'affidatario e consegnato congiuntamente al P.O.S. e P.S.S..

ART. 9

PRESCRIZIONI TECNICHE

Ogni intervento dovrà essere svolto in ottemperanza con le norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia.

A tal proposito risultano a carico dell'operatore economico:

- l'attuazione delle misure di sicurezza e delle norme generali dell'igiene del lavoro, compreso il controllo sull'osservanza dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza vigenti e sull'uso dei



CITTA' DI TORINO





mezzi di protezione messi a loro disposizione, nonché delle norme generali dell'igiene del lavoro;

- l'adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danno a beni pubblici e privati.

Al termine di ogni riparazione di attrezzatura ludica, è fatto obbligo all'operatore economico inviare all'Ufficio Tecnico Circostrizionale la seguente dichiarazione su carta intestata che precisa, oltre il numero dell'ordinativo, della richiesta d'intervento, della determinazione di riferimento e l'oggetto dell'intervento che ***"il lavoro è stato eseguito a perfetta regola d'arte in conformità alla normativa UNI 1176 (ovvero 1177 ovvero 16630 ovvero 15312 ovvero di ogni ulteriore prescrizione di norme specifiche UNI e UNI EN in vigore), con pezzi di ricambio originali e si attesta la perfetta efficienza del gioco che non ha mutato, con l'intervento, le caratteristiche di conformità alle norme vigenti di sicurezza rispetto all'originale (dichiarazione di conformità)"***, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico stesso.

Nel caso del servizio di Manutenzione ordinaria della pavimentazione antitrauma dovrà essere consegnata alla stazione appaltante una dichiarazione da parte dell'azienda autorizzata a trattare questa tipologia di materiale con il quantitativo fornito.

La normativa di riferimento per le attrezzature è la UNI EN 1176.

Per le pavimentazioni di sicurezza la manutenzione dovrà fare riferimento alle norme UNI EN 1177.

Per le aree fitness la manutenzione dovrà fare riferimento alle norme UNI EN 16630.

Per le attrezzature di libero accesso la manutenzione dovrà fare riferimento alle norme UNI EN 15312.

Si evidenzia che le normative indicate risultano in vigore al momento della redazione del presente capitolato.

A cura e spese dell'operatore economico deve essere fornita, su richiesta del Direttore Esecutivo del Contratto o del suo assistente, documentazione fotografica datata, anche in formato digitale, della condizione del gioco prima e dopo dell'intervento.

L'operatore economico deve garantire la presenza di personale per gli interventi anche nel periodo delle ferie estive e di fine anno.

ART. 10

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) sono attribuite al **Geom. Paolo FORGNONE E.Q.** dell'Ufficio Tecnico Circostrizionale; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 36/2023, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche in collaborazione con personale comunale incaricato.

Sarà cura del RUP comunicare per scritto all'affidatario eventuali variazioni al nominativo del DEC che dovessero intervenire nel corso del contratto.

È compito del DEC, anche con il supporto di uno specifico staff di Assistenti Tecnici Territoriali (ATT) nominati con specifico ordine di servizio, svolgere tutte le funzioni amministrative indicate quali



CITTA' DI TORINO



TORINO 2025



competenze del DEC ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e del DM 49/2018, nonché quelle previste nel presente Capitolato Tecnico, in particolare:

- disporre l'esecuzione degli interventi mediante ordinazione scritta e verificarne la relativa esecuzione a regola d'arte e corrispondenza con le prescrizioni tecniche previste contrattualmente;
- accettare i materiali per conto dell'Amministrazione e verificarne la corrispondenza con quanto previsto nelle prescrizioni tecniche e nelle descrizioni dell'elenco prezzi;
- verificare i resoconti di attività, controllare la qualità e quantità dei servizi svolti, anche in relazione alla tempistica programmata, e la corrispondenza fra questi e le specifiche prescrizioni previste contrattualmente;
- redigere i necessari verbali ed attestazioni ed emettere idonei certificati di regolare esecuzione del servizio effettuato;
- proporre la liquidazione delle fatture.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al presente capitolato.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'affidatario.

In tal caso l'operatore economico affidatario ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene/ esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

Ogni volta che si reca in un cantiere, il DEC o l'ATT verifica la qualità della prestazione rispetto alle prescrizioni tecniche previste dal Capitolato Tecnico e alle eventuali indicazioni fornite dal DEC, nonché la quantità della prestazione.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

In caso di difformità del servizio rispetto a quanto richiesto, si procederà all'applicazione delle penali ed eventualmente alla revoca dell'aggiudicazione.

A conclusione delle prestazioni e in caso di verifica positiva, il DEC emette il Certificato di regolare esecuzione (All. D – D1) e si procederà alla liquidazione del saldo delle prestazioni.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'affidamento non escludono la responsabilità dell'Affidatario per vizi, difetti e difformità della prestazione o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Affidatario stesso per il servizio espletato e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Affidatario, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.



CITTA' DI TORINO





Sono a carico dell'Affidatario tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'affidamento; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni cagionati.

L'Affidatario assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante o da terzi a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

L'Affidatario è tenuto, senza alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso del servizio, salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.

Qualora si verifichino danni ai servizi causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al DEC, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Eventuali gravi danneggiamenti prodotti alle specie arboree, alle aree verdi od all'arredo prodotti nel corso delle lavorazioni saranno sanzionabili a norma del presente Capitolato Tecnico nonché, se del caso, a norma del "Regolamento del Verde Pubblico e Privato" n. 317 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) esecutiva dal 20 marzo 2006. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046) esecutiva dal 30 novembre 2009, 12 maggio 2014 (mecc. 2014 00215/002) esecutiva dal 26 maggio 2014, 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 02234/002) esecutiva dal 15 ottobre 2018 e 26 ottobre 2020 (mecc. 2020 01814/046) esecutiva dal 9 novembre 2020.

Ad insindacabile giudizio del DEC potrà essere applicata la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'Affidatario, secondo quanto riportato nelle Regolamentazioni di cui al paragrafo precedente.

ART. 11 **OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'attività, l'operatore economico affidatario dovrà presentare al D.E.C.:

- copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- il nominativo ed il curriculum professionale del responsabile tecnico di cantiere per l'affidamento in oggetto (vedi anche art. 6);
- l'elenco dei mezzi e dei macchinari specialistici che si intendono utilizzare, specificando la tipologia, le caratteristiche tecniche e la targa se richiesta;
- l'elenco degli addetti che si intendono utilizzare con relative qualifiche professionali ed esperienze già acquisite in analoghi servizi;





- indirizzo dei magazzini e della sede operativa che dovranno essere ubicati nel territorio cittadino o comunque non oltre i confini della Città Metropolitana;
- la polizza assicurativa RC e danni di cui all'art. 13.

L'operatore economico affidatario dovrà essere in grado di fornire, qualora fosse richiesto, e per lavori sia in economia sia a misura, entro le 48 ore dalla richiesta, i mezzi d'opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida e la dotazione di operai (esclusi gli autisti degli autocarri) dovrà essere impiegata nelle giuste quantità per espletare nel minor tempo possibile i servizi ordinati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le caratteristiche tecniche delle attrezzature meccaniche messe a disposizione per l'effettuazione del servizio di ordinaria manutenzione.

Inoltre, è compito dell'operatore economico affidatario allestire il segnalamento temporaneo sui cantieri stradali (rotonde stradali, aiuole spartitraffico, viali centrali a verde urbano e similari) come previsto dal Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013 e dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 – Disciplinare Tecnico.

Ogni intervento dovrà essere svolto in ottemperanza con le norme.

ART. 12 **GARANZIA SUI BENI FORNITI**

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire **non deve essere inferiore a 24 mesi** con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia l'operatore economico dovrà a proprie cure o spese, provvedere alla sostituzione di prodotti scaduti e/o deteriorati.

Le dichiarazioni di presa in consegna non esonerano comunque l'operatore economico per eventuali difetti, imperfezioni o difformità qualitativa rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel disciplinare tecnico, che non siano emersi al momento della consegna.

L'operatore economico avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la sostituzione degli articoli e dei prodotti non conformi. In caso di inerzia dell'operatore economico, la Stazione Appaltante potrà far eseguire la fornitura ad altri addebitandone il costo all'operatore economico, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

ART. 13 **ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**

A copertura dei danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'affidamento, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'operatore economico dovrà essere assicurata contro i danni di cui sopra mediante apposita **polizza**





assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;
- rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte dell'operatore economico, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora l'operatore economico affidatario o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

ART. 14 **PENALITÀ**

L'operatore economico affidatario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 1 dell'art 126 del D.Lgs 36/2023, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile Unico di Progetto può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di conto finale o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.



CITTÀ DI TORINO



TORINO 2025



La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

La casistica sotto-indicata riporta, a titolo meramente esemplificativo, alcuni casi in cui la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

a) Ritardo nell'esecuzione del servizio

Ai fini dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna dei materiali che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo indicato nell'ordinativo.

Si precisa che al termine concordato per la consegna, senza che la stessa abbia avuto luogo, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare i servizi e rifornirsi altrove, addebitando all'operatore economico l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

b) Carenze qualitative o inutilizzabilità degli elementi di fornitura

L'operatore economico dovrà comunque dichiarare che il bene fornito è stato prodotto in conformità al prototipo omologato e sottoposto a prove.

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso alla scadenza del contratto e preliminarmente alla liquidazione finale.

L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto all'operatore economico affidatario, nei modi e termini di cui alla Legge 241/1990; l'affidatario potrà fornire le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 10 gg. consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Gli importi delle penali saranno addebitati per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva in ogni caso la facoltà per la Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte della Stazione Appaltante, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

È fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'esecuzione del contratto, come disciplinato dall'art. 16 del presente capitolato.

ART. 15

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



CITTA' DI TORINO



TORINO 2025



Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio; b) lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.



CITTÀ DI TORINO





Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 il DEC, accertato che l'Affidatario risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile Unico del Progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Affidatario.

Di conseguenza, il RUP avvia in contraddittorio con l'Affidatario il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17

RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato nell'Allegato II.14 dello stesso.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi fino ad allora eseguiti.

ART. 18

ORDINAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Saranno oggetto di pagamento esclusivamente i servizi effettivamente prestati. L'ordinazione costituirà impegno formale per l'affidatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Al fine di agevolare le operazioni di liquidazione delle Fatture da parte della Civica Amministrazione, l'operatore economico affidatario, prima dell'emissione di ogni fattura, si impegna a trasmettere al RUP ed al DEC, mediante l'e-mail cassa5@comune.torino.it, un **documento di pre-fatturazione** redatto secondo le indicazioni e gli elementi di seguito riportati. L'operatore economico affidatario, dopo aver ricevuto dal RUP l'approvazione in merito alla correttezza amministrativa, finanziaria e fiscale del documento di pre-fatturazione, procederà all'emissione della Fattura Elettronica, in aderenza ai contenuti del documento di pre-fatturazione approvati dal RUP.



CITTÀ DI TORINO



TORINO 2025



Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale MEF n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione scissione dei pagamenti. L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore dell'operatore economico affidatario del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

La **Fattura elettronica** dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **CLWOX2**
- ◆ Codice Identificativo di Gara (CIG) (*verrà comunicato in seguito all'atto dell'assegnazione*)
- ◆ numero della Determinazione Dirigenziale dell'impegno della spesa (*verrà comunicato in seguito all'atto dell'assegnazione*);
- ◆ dati bancari dell'affidatario, incluso il codice IBAN completo;
- ◆ data di esecuzione o periodo di riferimento;
- ◆ annotazione "scissione dei pagamenti".

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- ✓ alla verifica di conformità delle prestazioni;
- ✓ alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.

I pagamenti all'operatore economico affidatario verranno effettuati dalla Città di Torino in qualità di Stazione appaltante, tramite la Civica Tesoreria, a raggiungimento di un **importo minimo di Euro 5.000,00= (cinquemila/00)**, previa avvenuta attestazione da parte del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) al RUP, dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione di servizio o dello Stato di Avanzamento del Servizio (S.A.S.), in conformità alle condizioni richieste dalla Stazione appaltante.

In aderenza all'art. 125, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, nel caso di corresponsione di acconti sul corrispettivo contrattuale, basati su Stati di Avanzamento del Servizio (S.A.S.), il R.U.P., ricevuta dal



CITTÀ DI TORINO



TORINO 2025



D.E.C. l'attestazione di avvenuta regolare esecuzione dello S.A.S. ed effettuata la verifica di regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, emetterà il Certificato di Pagamento per l'acconto oggetto del S.A.S. eseguito, comunicandone l'emissione all'operatore economico affidatario affinché proceda all'emissione di Fattura elettronica per il medesimo importo dello S.A.S. eseguito dall'operatore economico.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di **tracciabilità dei flussi finanziari**. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

In particolare, l'affidatario è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante, entro sette giorni dalla stipula del contratto, gli estremi identificativi dei **conti correnti dedicati**, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 19 **SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato in tutti i suoi aspetti dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'operatore economico dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante apposita richiesta di subappalto secondo il fac simile reperibile al seguente link:

<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/come-partecipare-alle-gare>

corredata da tutti i documenti richiesti.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nel caso in cui si intenda procedere al subappalto, le attività che potranno essere svolte dal subappaltatore coincideranno integralmente con quelle richieste all'operatore economico affidatario e saranno le seguenti per la manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche:

- il serraggio dei bulloni, della viteria e degli altri giunti metallici;
- la sostituzione e/o il ripristino funzionale degli elementi di fissaggio;
- la sostituzione delle parti usurate e/o difettose;
- la sostituzione di componenti deteriorati o rotti a seguito di atti vandalici;
- la ri-verniciatura ed il trattamento delle superfici;
- rimozione della vecchia pavimentazione antitrauma, trasporto in discariche autorizzate e



CITTÀ DI TORINO



TORINO 2025



relativo smaltimento;

- pulizia del battuto in cemento;
- fornitura e posa di nuova pavimentazione certificata EN 1177;
- eventuale sostituzione parziale o il ripristino del fissaggio delle pavimentazioni di sicurezza in gomma di aree non oggetto dell'affidamento;
- la sostituzione parziale o il ripristino del fissaggio delle pavimentazioni di sicurezza in gomma;
- la sostituzione del singolo gioco qualora non fosse possibile/conveniente la riparazione.

Per quanto concerne gli arredi invece, saranno richieste queste altre tipologie di interventi, ovvero:

- la sistemazione dei tratti di recinzione sia di tipo metallico che in legno;
- la sistemazione delle serrature cancelli;
- la realizzazione e posa in opera dei cartelli Aree gioco secondo i modelli della Città di Torino;

ART. 20

OSSERVANZA LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi, Decreti, Regolamenti

L'operatore economico affidatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'operatore economico affidatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio in oggetto, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

In aggiunta, L'operatore economico affidatario dichiara di ben conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento della Città di Torino ed il Patto di Integrità delle Imprese Concorrenti ed Appaltatrici degli Appalti Comunali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nei documenti correlati all'"Indagine di mercato", si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2023, nel Codice Civile e nella normativa vigente applicabile al servizio oggetto del presente.

In particolare:



CITTÀ DI TORINO



TORINO 2025



1. L'Affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro previsto e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per la località dove è eseguito il servizio;

2. E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative. Le gravi o ripetute violazioni di quanto previsto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i., da parte dell'Affidatario, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno;

3. L'Affidatario è altresì soggetto alle norme del "Capitolato per l'appalto delle Imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico – vie, strade, piazze, corsi, luoghi di passeggio e siti pubblici della Città, dei sobborghi, della collina, compresi i parchi e giardini" (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 3/12/1951, Pref. 2.2.1952 Div. 4 n. 5040) e alle norme del "Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali" (approvato con D.C.C. del 6/7/1964 pref. Div.4° n. 6280/9144), per le parti non disciplinate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o comunque con queste non in contrasto.

Per le specifiche norme tecniche l'Affidatario è soggetto all'osservanza delle seguenti norme e regolamenti:

- D.lgs. 81/2008 e s.m.i., T.U. sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regolamento del Verde Pubblico e Privato (n. 317, approvato con D.C.C. in data 6 marzo 2006, esecutiva il 20 marzo 2006 e s.m.i.);
- Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (n. 318, approvato con D.C.C. mecc. 2005 12129/126 in data 6 marzo 2006, esecutiva dal 19 giugno 2006);
- "Indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli art. 185 e 186 del D. Lgs 152/2006" approvato con delibera G.C. del 3 novembre 2009 mecc. 2009 07137/126, esecutiva dal 20 novembre 2009;
- Art. 41/bis "Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo" Legge 98/2013;
- Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo nella Provincia di Torino;
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i..;
- D.P.R. 16 Dicembre 1992, N. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada" e s.m.i..;
- D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare il segnalamento temporaneo (Disciplinare);
- DM 12/12/2011 n. 420 Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 35/2011;
- Decreto Interministeriale 4/3/2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.



CITTA' DI TORINO



TORINO 2025



Le norme e gli altri documenti di cui sopra si intendono espressamente richiamati e sottoscritti anche se di fatto non allegati e comunque l'Affidatario dichiara di conoscerli perfettamente.

B) Sicurezza sul lavoro

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria di aree verdi, ludiche ed arredo urbano nel territorio della Circoscrizione 5, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3, dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'operatore economico si impegna a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato all'"Avviso di Indagine di mercato". Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'affidamento e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'affidamento (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'operatore economico affidatario.

C) Tutela Dei Lavoratori e Regolarità Contributiva

L'affidatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi delle norme vigenti. Per il presente affidamento, considerata l'esiguità dell'importo da trattarsi, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, come da Circolare della Direzione Finanziaria del Comune di Torino, prot. 2130 del 19 giugno 2023, pertanto, in sede di fatturazione **non è applicata la ritenuta cautelativa dello 0,50 per cento del valore del servizio erogato.**

ART. 21

SPESE DELL'AFFIDAMENTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento saranno a carico dell'operatore economico affidatario, comprese quelle contrattuali.

Come specificato al precedente art. 18 titolato "ORDINAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO" La Civica Amministrazione procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

Per quanto concerne l'imposta di bollo che l'Affidatario è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, il presente affidamento ne è esente ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 (sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro).

ART. 22

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO



CITTA' DI TORINO





In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'operatore economico affidatario, l'affidamento si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà alla revoca secondo i termini di legge. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e della Sezione I del Titolo IV del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino

ART. 23
DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente affidamento, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 24
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Capitolato tecnico, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (All. 11).

IL RUP

Il Dirigente
Servizio Circostrizione 5
(Dott. Roberto Vito GRIECO)

L'OPERATORE ECONOMICO PER ACCETTAZIONE

Firma digitale
del Legale Rappresentante

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

